

Regolamenti sui diritti d'autore delle immagini

Testo: Dr. iur. Rolf Corrodi, Büro Corrodi GmbH

Internet ha profondamente cambiato il rapporto con la cultura. Numerosi film, brani musicali, romanzi, fotografie storiche e libri oggi sono disponibili online. Anche per questo la legge sul diritto d'autore è stata sottoposta a revisione ed è entrata in vigore il 1° aprile 2020.

Ora sono protette tutte le immagini, anche quelle che non soddisfano i requisiti posti a un'opera ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LDA e di conseguenza anche quelle realizzate da fotografi dilettanti.

Siccome nel frattempo è aumentata anche la consapevolezza di molte persone in merito ai propri diritti (e pertanto anche al diritto all'immagine), è opportuno definire in regolamenti separati i diritti d'uso dell'associazione sul materiale protetto dal diritto d'autore, nonché il diritto alla propria immagine degli aderenti all'associazione.

L'elaborazione di tali regolamenti di norma rientra nelle competenze della direzione, a condizione che lo statuto lo preveda espressamente. Altrimenti conviene adeguare lo statuto in questo senso.

Gli aderenti all'associazione sono informati in merito all'adozione dei nuovi regolamenti attraverso gli usuali canali di comunicazione dell'associazione, ad es. newsletter, bollettino dell'associazione, annuncio in bacheca, assemblea dei soci. I nuovi soci prendono conoscenza dei regolamenti al momento dell'adesione e li accettano con la dichiarazione di adesione.

Diritti d'uso

Cosa definisce il regolamento per il materiale fotografico?

Il regolamento per il materiale fotografico disciplina i diritti d'uso dell'associazione sul materiale protetto dal diritto d'autore e prodotto dagli aderenti all'associazione, ad es. fotografie, videoclip, illustrazioni ecc. Comprende i seguenti punti:

- L'accordo interessa l'associazione e i suoi aderenti e concede una licenza d'uso per testi, immagini, videoclip, grafici ecc.
(Questo concerne dunque tutti i contenuti protetti dal diritto d'autore.)
- L'utilizzo del materiale non è limitato nello spazio, nel tempo e nel luogo.
(L'associazione deve poter usare le immagini per l'intera durata della protezione garantita dai diritti d'autore)
- Per quanto riguarda il mezzo, il tipo di utilizzo del materiale non è limitato.
(L'associazione può usare le immagini per pubblicazioni stampate o anche online/digitali, nonché per scopi di marketing sui propri canali social media)

- L'utilizzo del materiale è gratuito.
- Una volta concesso, un utilizzo può essere revocato solo per motivi importanti.
(Sono motivi importanti ad esempio le richieste legittime avanzate da terzi per la rimozione della loro immagine.)
- Non è necessario alcun ulteriore accordo scritto; basta la concessione informale/implicita, cioè ad es. anche l'invio dei dati per e-mail alla persona competente del corrispondente mezzo di comunicazione.
(Se qualcuno invia un'immagine alla persona dell'associazione addetta alla comunicazione, si deve presumere che quest'ultima sia autorizzata a usarla.)
- L'utilizzo da parte dell'associazione non è esclusivo.
(Il socio può pertanto usare o sfruttare le immagini anche in altro modo, purché l'associazione possa continuare a utilizzarle.)
- Rivalsa in caso di rivendicazione di diritti di terzi.
(Se una persona terza fa valere richieste di risarcimento, l'autore del materiale fotografico è tenuto a rispondere del danno arrecato. L'esperienza insegna che questo può sollevare discussioni, poiché le persone direttamente interessate non sanno a cosa vanno incontro. L'associazione deve pertanto dare prova di buon senso e flessibilità.)
- Disposizioni finali:
 - Clausola di mediazione.
Prima di adire le vie legali, le parti sono tenute a tentare una conciliazione, coinvolgendo se necessario un mediatore. Il ricorso al tribunale è possibile solo se questo tentativo fallisce.
 - Diritto applicabile / foro competente
Il diritto svizzero, in particolare il diritto d'autore; foro competente è la sede dell'associazione e la competenza è dei tribunali ordinari svizzeri.

Diritto all'immagine –

Come sono disciplinati i diritti delle persone ritratte?

Un regolamento delle persone ritratte disciplina l'uso delle immagini che ritraggono gli aderenti all'associazione, nonché l'uso di questo materiale da parte dell'associazione. Il regolamento comprende i seguenti punti:

- L'accordo concerne l'associazione e i suoi aderenti.
- Comprende un modello generale di release (autorizzazione dell'immagine) per le immagini in cui i soci sono riconoscibili.
- L'utilizzo del materiale non è limitato nello spazio, nel tempo e nel luogo.

- Il tipo di utilizzo del materiale non è limitato.
(Stampa, online, in particolare anche i canali social media,)
- La persona raffigurata rinuncia a un compenso finanziario in caso di utilizzo del materiale.
- Una volta concesso, un utilizzo può essere revocato solo per motivi importanti.
(La revisione della legge federale sulla protezione dei dati rafforza la posizione delle persone ritratte in caso di utilizzo digitale/online delle loro immagini. La cerchia delle persone interessate viene notevolmente ampliata.)
- Non è necessario un ulteriore accordo scritto tra l'associazione e i suoi aderenti.
(Basta una concessione informale/implicita, ad es. quando il socio partecipa a un evento dell'associazione e viene fotografato.)
- Per i minorenni, il regolamento deve essere consegnato ai detentori dell'autorità parentale che lo devono approvare. Siccome questi ultimi non fanno parte dell'associazione, una dichiarazione di consenso scritta da parte dei detentori dell'autorità parentale è la soluzione migliore. Questa dichiarazione di consenso sarà conservata e archiviata internamente all'associazione.
- Disposizioni finali:
 - Clausola di mediazione.
Prima di adire le vie legali, le parti sono tenute a tentare una conciliazione, coinvolgendo se necessario un mediatore. Il ricorso al tribunale è possibile solo se questo tentativo fallisce.
 - Diritto applicabile / foro competente
Diritto svizzero, in particolare i diritti della personalità; foro competente è la sede dell'associazione e la competenza è dei tribunali ordinari svizzeri.

Ulteriori informazioni

- B-DUR Nr. 46, Mai 2022, Urheberrecht (solo in tedesco):
<https://www.vitaminab.ch/publikationen/b-dur/>
- Sito web vitamina B:
https://www.vitaminab.ch/conoscenze_sulle_associazioni/?_locale=it
- Pagina dedicata dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI):
<https://www.ige.ch/it/diritto-e-politica/sviluppi-nazionali/diritto-dautore/revisione-del-diritto-dautore>
- Versione online della Legge federale sul diritto d'autore, LDA:
https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/1798_1798_1798